

## BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013

**116ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini, per lo sviluppo economico Simona Vicari, per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

### **(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo che il senatore DIVINA (LN-Aut) ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 16.1, il presidente AZZOLLINI annuncia la presentazione dell'emendamento 5.0.1000 dei relatori (pubblicato in allegato). Propone quindi di fissare di un termine breve per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il relatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 5.0.1000: egli rileva in primo luogo che la presentazione di tale proposta è una manifestazione di sintonia con quanto espresso nei diversi interventi svolti in Commissione in relazione alla calamità che ha colpito la Sardegna. Precisa quindi che l'articolo aggiuntivo recato dall'emendamento 5.0.1000 consta di tre commi, il primo dei quali è finalizzato alla predisposizione di un piano volto alla ripresa della vita civile ed economica delle aree colpite. Il comma 2 specifica che le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono soggette per l'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno. Il comma 3 è finalizzato in particolare al ripristino della viabilità e prevede interventi immediati, con la possibilità, accordata alla società ANAS, di anticipare le risorse necessarie.

Il senatore URAS (Misto-SEL) esprime delusione per il contenuto dell'emendamento, in ragione di una portata particolarmente limitata e circoscritta all'attuale situazione di emergenza, a fronte della richiamata necessità di interventi organici atti a risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Riguardo al merito dell'emendamento dei relatori, rileva la mancanza di chiarezza in relazione alle risorse effettivamente messe a disposizione, in quanto l'assegnazione di cui alla citata delibera CIPE non costituisce una reale integrazione. Manifesta sfiducia, inoltre, nei confronti dell'efficacia dell'istituto commissariale. Dopo aver osservato che

le perdite di vite umane e i danni sono spesso causati da violazioni delle norme urbanistiche e da altri abusi, auspica l'adozione di un piano di prevenzione pluriennale, sufficientemente finanziato e impostato su criteri di reale efficienza.

Il senatore [MILO](#) (*PdL*) condivide le critiche espresse dal senatore Uras e si riserva di presentare un subemendamento diretto a inserire nella proposta 5.0.1000 previsioni analoghe a quelle di cui all'emendamento 5.83, di cui è primo firmatario, al fine di disporre la programmazione di interventi organici contro il dissesto idrogeologico.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ricorda la prolungata inerzia nell'attuazione delle normative di prevenzione del dissesto idrogeologico e la recente opposizione delle due principali forze di maggioranza in occasione del voto sulla mozione firmata dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, volta a determinare una seria programmazione per il contrasto del rischio idrogeologico. Ritiene inoltre che le risorse necessarie possano essere rese disponibili sottraendole alle ben più costose grandi opere infrastrutturali, di dubbia utilità, anche al fine di abbandonare la logica dell'emergenza, continuamente utilizzata per giustificare deroghe all'ordinamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) ricorda che la 13<sup>a</sup> Commissione ha avuto modo di esprimersi a favore dell'effettivo inizio degli interventi da attuare sulla base dei piani di tutela del territorio già predisposti a fini di prevenzione. Auspica quindi che il Governo espliciti la propria posizione circa il tema della prevenzione del dissesto idrogeologico al di là degli interventi dettati dall'emergenza.

Il senatore [CERONI](#) (*PdL*), nell'auspicare il ricorso a uno strumento normativo più adeguato alla necessaria rapidità, preannuncia la presentazione di un subemendamento riguardante le situazioni di rischio nelle diverse regioni, anche con riferimento alla salvaguardia dei beni culturali.

Dopo aver segnalato l'attenzione rivolta dalla 13<sup>a</sup> Commissione alla questione del dissesto del territorio, il senatore [CALEO](#) (*PD*) rileva la necessità di interventi sul piano della prevenzione, che comporta rilevanti economie rispetto alle spese rese indispensabili dalle situazioni di calamità. Auspica quindi che l'emendamento 5.0.1000 possa risultare superato sulla base di una proposta più condivisa.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) osserva che l'auspicata rapidità operativa dei commissari straordinari è ostacolata dalle rigidità che l'ordinamento comunitario comporta in materia ambientale. Preannuncia quindi la presentazione di un subemendamento.

Il vice ministro FASSINA rileva che l'emendamento 5.0.1000 è giustificato dall'emergenza in Sardegna, mentre la necessaria risposta organica al problema del dissesto idrogeologico richiede una trattazione specifica in altre sedi. Riguardo ai profili finanziari della questione, osserva che le risorse deliberate dal CIPE per la messa in sicurezza del territorio e tuttora non utilizzate ammontano a 1,3 miliardi, sicché appare a suo avviso urgente, più del reperimento di ulteriori risorse, un'analisi sulle cause dei limiti alla capacità di spesa delle amministrazioni interessate. Rileva poi che non è stata attribuito il necessario rilievo all'assegnazione di risorse previste dal comma 2 dell'emendamento dei relatori, non assoggettata ai vincoli del patto di stabilità interno, inoltre, considera rilevante il previsto apporto della società ANAS ai fini del ripristino della viabilità.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) chiede al Governo di chiarire gli aspetti relativi alla disponibilità e all'impiego delle risorse menzionate dal vice ministro Fassina. Specifica quindi che è necessario un piano organico di intervento, con risorse aggiuntive e interventi diretti da parte degli enti locali, escluso l'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno. Conclude invocando maggiore chiarezza da parte del Governo su tutte le proposte emendative

in materia di territorio, particolarmente necessarie di fronte alle dimensioni del problema del dissesto idrogeologico.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) osserva che la trattazione organica del tema del dissesto idrogeologico non è in alcun modo pregiudiziale e una serena valutazione di una proposta diretta a fronteggiare la situazione di emergenza in Sardegna.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) ribadisce l'urgenza di un intervento organico a livello nazionale per la prevenzione di calamità causate dal dissesto idrogeologico. Si sofferma quindi nuovamente sulla formulazione dell'emendamento 5.0.1000, e conferma le critiche per l'eccessiva vaghezza circa l'entità delle risorse messe a disposizione, nonché sull'effettiva possibilità di affrontare interventi in tempi brevi. Auspica, pertanto, maggiore chiarezza circa le risorse e gli aspetti procedurali, senza la quale le istituzioni non possono che veder crescere la sfiducia nei loro confronti da parte delle popolazioni colpite da calamità.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) ribadisce la necessità di modificare il quadro normativo al fine di semplificare le procedure di autorizzazione per le opere pubbliche. La predisposizione dei piani dei lavori di ripristino dovrebbe essere affidata direttamente ai sindaci, i quali - per la loro conoscenza del territorio - possono garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse.

Presenta poi l'ordine del giorno G/1120/142/5, pubblicato in allegato.

Ad avviso del senatore [RUTA](#) (PD), la proposta emendativa dei relatori è apprezzabile, in quanto consente un intervento tempestivo grazie allo stanziamento di fondi immediatamente spendibili. Il ruolo del commissario delegato per l'emergenza sarà probabilmente svolto dal Presidente della Giunta regionale, che è quindi a conoscenza delle esigenze del territorio.

Il senatore [CALEO](#) (PD) rileva che l'ostacolo da rimuovere per consentire l'uso delle risorse stanziate per la messa in sicurezza del territorio da parte delle amministrazioni locali e regionali è il vincolo del patto di stabilità interno, come già sottolineato dalla Commissione territorio e ambiente nell'ordine del giorno G/1120/1/13.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta presentata dai relatori alle ore 18,30.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) chiede di avere un tempo congruo per la predisposizione delle proposte emendative; il termine dovrebbe quindi essere fissato almeno in concomitanza della seduta notturna.

Accogliendo la proposta del senatore Uras, il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il senatore [MANDELLI](#) (PdL) chiede che il Governo preveda la sospensione dei termini di pagamento delle imposte per dare un sollievo immediato alla popolazione colpita dalle calamità in Sardegna.

Il [PRESIDENTE](#) invita a presentare un subemendamento in tal senso. Comunica, altresì, che sono state presentate le seguenti riformulazioni di emendamenti, da considerare accantonati su richiesta dei Gruppi di appartenenza dei proponenti pubblicate in allegato: 4.158 (testo 2), 4.174 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2). Informa, infine, che devono considerarsi inclusi tra gli emendamenti accantonati su segnalazione dei Gruppi le proposte 3.68, 6.78, 6.356, 24.1 e 24.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

**G/1120/142/5**

CIOFFI, SERRA, COTTI, MOLINARI, NUGNES, CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOR OTTA, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, SCIBONA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'Italia è un paese soggetto a rilevante pericolosità idraulica e geologica. La superficie delle "aree ad alta criticità idrogeologica" si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto "Il rischio idrogeologico in Italia" (2008);

l'enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente «Ecosistema rischio 2011 - Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico», secondo il quale: "Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziare per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è evidente l'assoluta necessità di maggiori investimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova cultura dell'impiego del suolo che metta al primo posto la sicurezza della collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio";

secondo le valutazioni del citato dossier di Legambiente "la stima del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e alluvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l'antropizzazione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l'occupazione crescente delle zone di espansione naturale dei corsi d'acqua con abitazioni, insediamenti industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l'urbanizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espandersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criticità del dissesto idrogeologico italiano";

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;

la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino; il "vincolo idrogeologico" istituito con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, appartiene da tempo alle Regioni, appare oggi, per la parte relativa alla protezione dalla perdita di stabilità dei versanti, anacronistico e pletorico dal momento che le Autorità di bacino, istituite ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, hanno provveduto alla redazione di piani di assetto idrogeologico

(PAI) che definiscono in dettaglio le zone realmente a rischio elevato (R3 ed R4) e le zone a elevata pericolosità (P3 e P4). D'altronde, gli aspetti trattati dal vincolo idrogeologico sono, praticamente, quelli riportati nell'articolo 65, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il vincolo idrogeologico ha egregiamente svolto la sua funzione in 90 anni di storia ma è oramai superato e va modificato, se non del tutto abbandonato, sia pure con l'onore delle armi. Non ha senso oggi un vincolo costruito sulle carte catastali a scala 1:10.000, mentre i piani di bacino consentono ben altre e assai più sofisticate analisi delle condizioni di pericolosità e di rischio. Essendo le Autorità di bacino a determinare la classificazione del territorio secondo il rischio e la pericolosità, appare opportuno che siano le stesse, o meglio i distretti idrografici, ad autorizzare ogni intervento di trasformazione nelle aree a rischio; il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, all'articolo 96 prevede l'inedificabilità nella zona a ridosso dei corsi d'acqua per 10 metri dall'argine, ed in particolare risultano vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi. La situazione attuale ci rappresenta come questa disposizione sia stata in molti casi violata. Si rende quindi necessario il ripristino della condizione di naturalità e di sicurezza dei corsi d'acqua, anche prevedendo la demolizione delle "fabbriche" che risultano elementi a rischio secondo i PAI redatti dalle Autorità di bacino. A tal fine è opportuno individuare il soggetto operativo competente ad effettuare le demolizioni. A garanzia dell'efficacia di intervento è opportuno istituire un fondo di rotazione a copertura delle anticipazioni che poi saranno ristrate dai responsabili delle costruzioni illegali; nelle aree pianeggianti, maggiormente soggette a fenomeni di alluvionamento, operano i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi il compito di garantire la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche ripartendo la spesa tra i consorziati e, quindi, riducendo sensibilmente gli oneri economici a carico dello Stato. L'ottimale gestione delle opere di drenaggio realizzate dai consorzi costituisce un prezioso ausilio al sistema di controllo delle alluvioni. I Consorzi di bonifica in tempi remoti servivano esclusivamente alla "redenzione" dei terreni paludosi per la colonizzazione agricola mentre oggi sono presidio idraulico di un territorio largamente antropizzato e urbanizzato, segnato ovunque dalla dispersione insediativa di carattere residenziale e produttivo. Ai fini di un'ottimale gestione, tuttavia, i Consorzi di bonifica dovrebbero diventare strutture più snelle ed efficienti, anche mediante operazioni di accorpamento, finalizzate a raggiungere superfici di almeno 100.000 ettari per consentire il raggiungimento di opportune economie di scala nella gestione delle opere idrauliche. Dovrebbe inoltre essere prevista una revisione delle funzioni loro assegnate poiché il campo di attività dei Consorzi (consistente nella manutenzione ed adeguamento dei canali di drenaggio, dei sollevamenti meccanici, di vasche di intercettazione e di laminazione pedemontane) comprende tutte le azioni nelle quali si sostanzia la difesa del suolo in pianura. Dovrebbe, altresì, essere rivisto il sistema della rappresentanza, in funzione del grande livello di urbanizzazione dei territori di loro competenza, oramai non più costituiti esclusivamente da suolo agricolo; si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come "aree ad elevata criticità idrogeologica". Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può esser pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi restituire alle parole il loro giusto significato tecnico, prevedendo anzitutto di intervenire nelle aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitando di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa. A titolo di esempio, si fa rilevare come il piano 2006 per l'assetto idrogeologico del bacino del Tevere classifica ad alto rischio da frana appena 30 chilometri quadrati sui 17.000 chilometri quadrati dell'intero bacino, pertanto con una percentuale di territorio a elevato rischio da frana dello 0,2 per cento. Inoltre il piano 2010 per l'assetto idrogeologico del bacino regionale destra Sele (Campania), nel cui ambito ricade la costiera amalfitana, interessata ricorrentemente da eventi disastrosi, a fronte di una pericolosità da frana del 50 per cento riferita all'intero territorio, classifica ad alto rischio da

frana il 2,8 per cento dello stesso proprio in ragione del fatto che non tutte le aree pericolose sono state urbanizzate, anche per merito dell'applicazione dei piani stralcio di bacino; la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'art 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati ben 7 anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo 7 anni di sovrapposizione di compiti e funzioni;

gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri;

la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) disciplina il coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici. In particolare, l'articolo 3 della direttiva stabilisce che gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni. Nell'articolo vengono usati i due termini "opportuno" e "consono" i quali non riguardano solo l'estensione fisica del distretto ma anche la reale possibilità di gestirlo. La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione, sottolinea nel considerando n. 17 che l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della direttiva 2007/60/CE e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. Ne consegue che i distretti idrografici non devono essere tanto grandi da limitarsi a definire esclusivamente linee guida e indirizzi, ai quali provvede già il Ministero dell'ambiente, ma essere in grado di amministrare e gestire concretamente la tematica. Il passaggio dalle Autorità di bacino esistenti, ben 37 tra nazionali, interregionali e regionali, alle 8 Autorità di distretto previste dalla normativa vigente da un lato appare troppo drastico e dall'altro non sembra neanche pienamente in linea con le indicazioni della direttiva 2007/60/CE con riferimento alla necessaria "flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità". Si deve quindi provvedere ad un "opportuno" e "consono" accorpamento delle varie Autorità di bacino regionali ed interregionali, evitando al contempo di creare distretti giganteschi come, ad esempio, quello dell'Appennino meridionale che, interessando 7 regioni, 3 mari e innumerevoli bacini idrografici, deve essere necessariamente ridefinito;

a dicembre 2012, secondo il rapporto ISPRA 2012, l'86,3 per cento dei PAI risulta approvato e il 12,5 per cento adottato. L'analisi del rapporto Ance/Cresme dell'ottobre 2012 evidenzia invece quanto segue: a) la valutazione della popolazione residente in "aree ad elevata criticità idrogeologica" individua la Campania come la regione con la maggior quantità di popolazione a rischio (il 19 per cento del totale nazionale) seguita dall'Emilia-Romagna (14 per cento del totale nazionale); b) nel periodo 1994-2012 si sono spesi in gestione dell'emergenza derivante da situazioni di dissesto idrogeologico ben 61,5 miliardi di euro (a prezzi del 2011); c) il mercato dei lavori di sistemazione e prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico nel periodo 2002-giugno 2012, è quantificato in 13.483 interventi, per un volume d'affari complessivo, riferito a 12.432 interventi di importo noto, di 6,2 miliardi di euro. Rispetto all'intero mercato delle opere pubbliche rappresenta quote del 5 per cento per numero di interventi e solo del 2 per cento per importi in gara. Le quantità medie annue sono state sempre superate nel periodo 2002-2006, mentre dal 2007 ha avuto inizio un periodo di ridimensionamento del mercato;

si rileva, infine, come in più circostanze pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici, nell'ambito della loro attività di pianificazione, effettuino voli aerei o acquisiscono dati satellitari che, non essendo messi a sistema, finiscono con il costituire un inutile spreco di risorse. Il controllo del territorio a tutti i livelli (urbanistico, paesaggistico, dissesti, incendi, eccetera) può e deve trovare una maggiore efficacia nella sinergia tra gli enti di pianificazione e le strutture pubbliche di controllo e repressione. È indispensabile, quindi, fare sistema mediante la convergenza di tutti i dati disponibili in un grande database nazionale; la gravissima situazione di devastazione che ha recentemente colpito la Sardegna dimostra come sia necessario dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla tutela del territorio sia sul fronte della riduzione del consumo, che sul costante aggiornamento dei dati ai fini dell'attuazione concreta degli strumenti di pianificazione. Ciò presuppone una dotazione finanziaria adeguata, in particolare per la parte degli investimenti, impegna il Governo:

- 1) a completare il percorso di recepimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più opportuna e consona ad una reale e concreta salvaguardia delle acque dall'inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvioni, prevedendo, di conseguenza, l'accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esistenti in autorità di distretto ridimensionate con modalità tali da garantire una più efficace gestione del territorio di competenza;
- 2) a recuperare e rilanciare le funzioni di gestione del rischio geologico da frana, svolte attualmente dalle Autorità di bacino in un difficile regime di prorogatio, non essendo tale rischio oggetto delle due direttive quadro comunitarie;
- 3) ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;
- 4) ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell'ambito della cosiddetta "legge obiettivo" di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;
- 5) ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;
- 6) a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;
- 7) a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la "redditività" della manutenzione dei versanti;
- 8) a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;
- 9) ad eliminare le eventuali opacità e quanto da un punto di vista burocratico ostacola l'efficace e corretta gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riferimento alla parte oramai superata dalla pianificazione di bacino di cui ai PAI;
- 10) a valutare e ridefinire l'organizzazione e le competenze dei Consorzi di bonifica;

- 11) a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrale nei PAI;
- 12) a procedere alla semplificazione burocratica per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;
- 13) ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti pubblici territoriali delle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio idraulico e geologico;
- 14) ad adottare le opportune misure finalizzate a prevedere un corretto sistema di incentivi fiscali (similmente a quanto già fatto per le ristrutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata, per chi investe nella sicurezza del territorio) delle infrastrutture e degli edifici, individuando adeguati strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che adottano interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di bilancio;
- 15) a prevedere adeguati contributi al finanziamento delle reti di monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche e sismiche, molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
- 16) a incentivare e sostenere pratiche di cura e salvaguardia del territorio attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile, coinvolgendo pienamente i gestori degli usi civici e delle proprietà collettive, comunanze agrarie e consorzi forestali;
- 17) a favorire, per quanto di propria competenza un'attenta pianificazione territoriale e di salvaguardia del suolo, in modo da evitare il ricorso allo strumento, che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare incivile, del condono, impedendo nuove costruzioni in aree a rischio;
- 18) a implementare e rendere pienamente operativo il portale cartografico nazionale, così da farlo diventare una banca dati nazionale, eventualmente diviso in sezioni tematiche, strutturata come un sistema informativo territoriale (SIT) su cui far confluire tutti i dati, le ortofoto, le cartografie in modo tale da avere un database utile ad evitare sovrapposizioni e sprechi di pubbliche amministrazioni che dovrebbero lavorare in sinergia per ottimizzare le risorse.

#### **4.158 (testo 2)**

CERONI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11-ter. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni e attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

#### **4.174 (testo 2)**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rfinanziate, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

11-ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

11-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.».

*Conseguentemente,*

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 1.500.

alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:  
voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»

2014: - 0.500;

voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

2015: - 14.000;

2016: - 14.000.

voce «Ministero dell'economia e delle finanze»

2014: - 7.000;

2015: - 30.000;

2016: - 50.000.

*Conseguentemente:*

all'articolo 9, comma 20, la parola «107.631.245» è sostituita dalla seguente: «104.631.245» all'elenco 1 (*articolo 9, comma 20*):

sopprimere la voce «Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)»;

sostituire, ovunque ricorra, la parola: «107.631.245» con la seguente: «104.631.245»

## **5.0.1000**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

*Art. 5-bis*

(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)

Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, giacenti sulla contabilità speciale intestate al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 2.

Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.

Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente:*

*alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare la seguente riduzione:*

2014: - 25.850.

### **11.0.5 (testo 2)**

#### CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

2. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: "100 milioni" con la parola: "87,5".*